Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 225.

Speciali facilitazioni per l'accensione di conti correnti provvisori di spesa fissa presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 545, col quale vennero concesse facilitazioni per l'ordinazione del pagamento delle pensioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 544, col quale vennero concesse facilitazioni per l'ordinazione del pagamento degli stipendi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina — in relazione agli eventi verificatisi nella città il giorno 22 marzo 1946 — è autorizzato a sostituire i ruoli conti correnti riferentisi ad assegni di pensioni e di stipendi, che siano andati distrutti, con altrettanti ruoli conti correnti provvisori, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dei regi decreti-legge 24 giugno 1943, n. 545 e 27 giugno 1943, n. 544, nonchè quelle dei successivi articoli 2 a 5.

Art. 2.

A corredo delle domande devono unirsi dagli interessati:

a) per quanto riguarda le pensioni, un certificato del comune attestante che il titolare è regolarmente iscritto nel registro anagrafico dei pensionati;

b) per quanto riguarda gli stipendi, un estratto della nota nominativa modello da rilasciarsi dal capo dell'ufficio al quale l'assegnatario appartiene.

Art. 3.

I pagamenti sui conti correnti provvisori, sia delle pensioni che degli stipendi, avranno inizio dalla rata in corso di maturazione salvo ad accertare, in prosieguo di tempo, le eventuali competenze arretrate dovute.

Art. 4.

Le Amministrazioni centrali al cui bilancio fanno carico le partite dei pensionati e dei dipendenti statali oggetto del presente decreto, provvederanno, in

base ad elenchi analitici descrittivi che saranno trasmessi dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina, ad inviare al predetto Ufficio i duplicati delle partite segnate negli elenchi medesimi, aggiornate con le variazioni di carattere particolare e di carattere generale inerenti a ciascuna.

Art. 5.

I titoli di spesa riferentisi ai ruoli conti correnti di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno scritturati, in esito definitivo, ma contabilizzati separatamente dagli altri per i quali l'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina sia in possesso degli originali ruoli.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 22 marzo 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 226.

Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543;
Visto il regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957,
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è sostituito il seguente:

« E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga dopo l'anzidetta data.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 227.

Concessione del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8ª triennale di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780;
Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 387,
Considerata la necessità di fissare i principali contributi atti ad assicurare lo svolgimento della manifestazione dell'8ª Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano che si terrà in detta città dall'aprile al giugno 1947;
Vista la deliberazione d'urgenza della Giunta municipale di Milano in data 28 maggio 1946, con cui il comune di Milano s'impegna per un contributo alla suddetta triennale di complessive L. 26.887.000 da ripartirsi nei bilanci comunali 1946, 1947 e 1948;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8ª triennale, è fissato in complessive L. 10.000.000, da stanziare in parti uguali nei bilanci del Ministero dell'istruzione pubblica degli esercizi finanziari 1946-1947 e 1947-1948.

Art. 2.

Il contributo del comune di Milano a favore dell'Ente autonomo di cui al precedente articolo, è fissato in L. 26.887.000, da ripartirsi nei bilanci comunali 1946, 1947 e 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Corbino — Gonella — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 67. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 228.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tirrena (Teti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tirrena (Teti) il 17 aprile 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi, sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica tirrena (Teti) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tirrena (Teti) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 69. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 229.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set) il 30 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali,

Considerato che la nominata Società esercizi telefonici (Set) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione per analogia dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 68. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 230.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198,

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) il 1° aprile 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 231.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936. n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve) il 30 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica delle Venezie (Telve) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni,

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 232.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefoni Italia media orientale (Timo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941 n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica telefoni Italia media orientale (Timo) il 24 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 507

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica telefoni Italia media orientale (Timo) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica telefoni Italia media orientale (Timo) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946.

Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Considerato che il dott. Nicola Pastore (procuratore generale della Corte dei conti) membro della Commissione centrale delle imposte, è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Francesco Saccorotti, consigliere della Corte dei conti a riposo, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del dott. Nicola Pastore.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Finanze n. 9, foglio n. 327.

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Carlo Ottolenghi è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1946

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
BRUSASCA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. rag. Alfredo Zetti fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Gaudenzio Antonio Giannini fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 17 giugno 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzio Antonio Giannini fu Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. rag. Alfredo Zetti fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. Ambrogio Comi fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. dott. Vincenzo Comi di Ambrogio;

Visto il relativo atto di procura in data 3 giugno 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. dott. Vincenzo Comi di Ambrogio è nominato rappresentante alle grida del sig. Ambrogio Comi fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale presso il Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Decreta:

Il signor Giacomo Balliana fu Giuseppe è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Visti i provvedimenti con i quali i signori dott. Pietro Sartori, dott. Giancarlo Nolli e avv. Marzio Barili Lazzari vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona;

Considerato che i signori Sartori e Nolli hanno rassegnato le dimissioni e che il sig. Barili Lazzari è decaduto dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

I signori ing. Pietro Verona, magg. Giuseppe Di Palma e prof. dott. Ugo Benedetti sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3135)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro 6, foglio 88, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Verona in data 4 settembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 8 settembre 1946, n. 20105, div. 2 OP.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 4 settembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona).

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteverde (Avellino), Gesualdo (Avellino), Castel di Sangro (L'Aquila), San Rufo (Salerno) e Acerenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il signor Vincenzo Mancini fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteverde (Avellino);

Il signor Aurelio Caccese fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesualdo (Avellino);

Il signor Vincenzo Balzano fu Leonzio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Sangro (L'Aquila);

Il signor Pasquale Somma di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Rufo (Salerno);

Il signor Giuseppe Genovese fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3131)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispetterato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939, modificato con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1946;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dalla Commissione provvisoria di reggenza amministrativa della Cassa in data 5 luglio 1945;

Decreta:

Agli articoli 11, lettera *h*); 16, lettera *z*) e penultimo capoverso, e 20 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 11, lettera *h*): sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza, collocamento a riposo e rimozione del direttore generale e dei vice direttori generali ».

« Art. 16, lettera *z*): la delega, anche in via permanente, delle firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari e impiegati sia congiuntamente che disgiuntamente, nonchè il rilascio di procure *ad negotia* o alle liti, sia generali che speciali a dipendenti dall'Istituto od a terzi ».

« Art. 16, penultimo capoverso: La firma delle procure generali o speciali di cui al precedente comma e degli atti e contratti autorizzati dal Comitato esecutivo, potrà, volta per volta, essere dallo stesso delegata in via disgiuntiva (oltre che al presidente o a chi ne fa le veci) anche a uno o più commissari della Commissione centrale espressamente indicati, come pure al direttore generale o ai singoli vice direttori generali ».

« Art. 20: La Direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più vice direttori generali nominati dalla Commissione centrale e da essa amovibili.

Il direttore generale interviene alle sedute della Commissione centrale con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e alle sedute del Comitato esecutivo con voto deliberativo; può partecipare alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite a sensi dell'art. 16, lettera *e*) del presente statuto, pure con voto deliberativo.

Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e del personale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Al direttore generale è demandata la istruzione e la spedizione degli affari giusta il regolamento per il servizio interno; per ciò che ha attinenza a queste mansioni, il direttore generale rappresenta la Commissione centrale ed il Comitato esecutivo, tanto nei rapporti interni quanto con autorità, uffici e privati.

Al direttore generale spetta pure di eseguire e fare eseguire le deliberazioni e le disposizioni della Commissione centrale, del Comitato esecutivo e della Presidenza.

I vice direttori generali coadiuvano e sostituiscono il direttore generale in tutte le di lui mansioni, e adempiono a tutte quelle altre che verranno a loro demandate.

Qualora il direttore generale sia assente o impedito, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica e, nel caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza di questi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3114)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1944-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ancona pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Patrignani Franco, medico chirurgo;
prof. dott. Fioretti Ferruccio, medico chirurgo;
dott. Fuà Riccardo, pediatra;
avv. Barsanti Alberto, esperto in materia amministrativa;
prof. Ciaffi Bruno, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Registro Interno n. 6, foglio n. 198. — FARDO

(3178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mascali (Catania), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 29 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1944.

(3148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3149)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3150)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Tricasa (Lecce), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3151)

Avviso di rettifica

L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, in data 11 ottobre 1946, concernente le norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1946, n. 234, va rettificato come segue:

« Il servizio di cassa degli Enti comunali di consumo è affidato al tesoriere comunale ovvero ad un'azienda di credito ».

(3171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1946.

(3169)

Ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

Si rende noto che è stato pubblicato il ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (situazione al 1° gennaio 1946).

(3170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma), della estensione di ettari 664, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 gennaio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura della l'annata venatoria 1948-49.

(3077)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo

Con decreto n. 8763, dell'8 ottobre 1946, del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Boussu arch. Rodolfo è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

(3096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1946 - N. 213

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3.50 % 1906	89,65
Id. 3.50 % 1902	85,45
Id. 3 % lordo	71,20
Id. 5 % 1935	94,85
Redimibile 3.50 % 1934	79,625
Id. 5 % 1936	94,70
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,45
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1946-1947

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, e successive disposizioni sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante lo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1946-47, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 47° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle dei libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria nonchè quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Gli allievi stessi, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale; le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra dovranno corrispondere subito al Comando dell'accademia la somma di L. 6000 e successivamente la somma di L. 6000 in tre rate trimestrali di L. 2000 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del Corpo;

g) al 31 ottobre 1946 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°.

Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali o del periodo di tempo pari a quello trascorso in prigionia per i concorrenti reduci dalla prigionia o dall'internamento oltre confine.

Il tempo trascorso in prigionia o nell'internamento deve risultare da attestazione in carta semplice, da prodursi dall'interessato, rilasciata dal sindaco per i non militari, e dal competente comandante di Corpo, per i militari;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 12 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della guardia di finanza.

La domanda deve essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Comando generale della guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario dell'ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alla domanda stessa.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e del modo più celere al Comando generale della guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 8) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 16) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 8) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribu-

nale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 8) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato all'ufficio del casellario della procura presso il tribunale in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 8) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 16) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 12) con cui il concorrente che rivestisse il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire la ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

h) documento comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 8), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta da bollo da L. 8) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (in carta da bollo da L. 8), con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1947, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

l) documento comprovante il tempo trascorso in prigionia o nell'internamento oltre confine, di cui all'art. 2, lettera *g*) del presente decreto;

m) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
i figli degli invalidi di guerra;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943. Essi dovranno esibire apposito documento rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'assistenza post-bellica;
gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati di iscrizione alle università sempre però che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dalla guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

L'atto suddetto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Dovranno, in ogni caso, essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), e *l*) dello stesso art. 5.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti alla vigilanza o tutela dello Stato o nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare e il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 9.

A cura del Comando generale della guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo familiare di malattie di carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno, in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigna, i fratelli e le sorelle, anche fratellastro e sorellastra; saranno, altresì, estese ai nonni ed agli zii paterni e materni se viventi e residenti nello stesso comune.

Le cause del decesso saranno, peraltro, indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Il Comandante generale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente decreto, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica, nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale, presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma e presso i comandi delle legioni territoriali della guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello, in Roma, presso lo stesso Comando dell'accademia e scuola di applicazione.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante e dopo che avranno ricevuto formale invito dal Comando generale della guardia di finanza.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle commissioni incaricate della visita di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comando generale della guardia di finanza.

Dalle commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio; oppure a otto decimi in un occhio ed a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti.

Saranno tollerati quattro denti con carie superficiali. Le protesi dentarie, purchè fisse, sono ammesse per non più di tre elementi, semprechè non manchino altri denti.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previste dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia - disartria) anch'esse in forma lieve, la mancanza di agilità, e la poca prestanza fisica.

Art. 13.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica e quelli che non dichiarati idonei a tale visita avranno chiesto di essere sottoposti a quella di appello, dovranno sostenere un esame scritto di cultura generale (durata sei ore).

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima 15 minuti);

d) un esame di matematica (durata massima 15 minuti);

secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura generale si svolgerà a Roma, Milano, Napoli, Bari e Messina alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo fa recapitare in piego suggellato ai presidenti delle commissioni di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della guardia di finanza e composte di quattro ufficiali, di cui il presidente avente il grado di colonnello, sorveglieranno i candidati, in ciascuna sede d'esame, durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della guardia di finanza.

Per ciascuna materia la commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire le carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso si intendono assegnati all'Accademia della guardia di finanza in Roma alla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1946

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Programmi per gli esami di ammissione

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

1) Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2) La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.

3) L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4) La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5) L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6) Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.

7) Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8) Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9) Gli anni decisivi del risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.

10) Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11) La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12) Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti d'America. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13) Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14) Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15) Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16) La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze demografiche.

17) La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18) Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA
(prova orale)

1) *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2) *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3) *Terreno*:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4) *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazione; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5) *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6) *Europa*:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7) *Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferroviarie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8) *Asia - Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9) *Americhe - Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

MATEMATICA
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1) Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2) Operazioni con monomi e polinomi, potenza d'un binomio.
3) Scomposizione in fattori, divisibilità per x-a.
4) Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5) Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado - semplici sistemi di grado superiore al 1° - applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado.
6) Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1) Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2) Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3) Similitudine nel piano e nello spazio.
4) Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) - diedri - angoloidi - uguaglianza fra figure solide.
5) Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogrammo, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
(prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.
Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Il diritto oggettivo:

a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizioni del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);

b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.
I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

(3163) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria (gruppo B) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie;
Visto il regio decreto 5 settembre 1942, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1943, n. 47, con il quale venne bandito il concorso interno a 15 posti di vice-ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) delle segreterie universitarie;
Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1943, con il quale, fermo restando il numero dei posti messo a concorso, vennero accantonati altri sei posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 6 giugno 1946, n. 70448/12106.2.12.3/1.3.1. prot.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice-ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317) e che essendo in possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera *b*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non poterono partecipare al concorso interno a 15 posti di vice-ragioniere nel ruolo di cui al precedente art. 1, indetto con il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.
Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.
Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare nel termine di novanta giorni dalla data sopra indicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;
2) dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, dalla quale risulti che l'aspirante non potè partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perchè richiamato alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;
3) estratto dell'atto di nascita;

4) originale del diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale e civile, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sulla epurazione;

13) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 11) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero di elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozione di statistica;

d) nozioni sui vari servizi dell'amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con opposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione delle graduatorie, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale non poterono partecipare, e verranno collocati nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Ai soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

I rettori delle università ed i direttori degli istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1946

Il Ministro: MOLÈ

(3176)

PREFETTURA DI PARMA

Concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei comuni di Albareto, Bore, Compiano, Lesignano Bagni, Neviano Arduini, Monchio delle Corti, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola e Varsi.

La Prefettura di Parma, con decreto n. 15815 san. del 2 ottobre 1946, ha bandito un concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei seguenti comuni:

Albareto; Bore; Compiano; Lesignano Bagni; Neviano Arduini; Monchio delle Corti; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo, Valmozzola e Varsi.

Gli aspiranti dovranno produrre i documenti di rito entro il 1° dicembre 1946.

(3177)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.